

## **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE “FUNZIONI TECNICHE”**

**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 113**

### **PREMESSE:**

Il presente regolamento si propone come:

- strumento di recepimento e di adeguamento alle novità normative introdotte dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 113
- strumento di valorizzazione e miglioramento delle attività svolte direttamente dal personale interno all'amministrazione, incentivando alcune funzioni di responsabilità, nel concetto generale di qualità, nel quale convergono sia gli aspetti afferenti la qualità tecnica della prestazione e gli aspetti relativi alla qualità del procedimento .
- strumento attraverso il quale perseguire una gestione dell'incentivo sempre più efficace, trasparente, rispondente alle effettive responsabilità derivanti dalle attività svolte dal personale dipendente.

Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi, costi e qualità prestabiliti.

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo<sup>1</sup>**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice), in riferimento alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data del 19/04/2016, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data del 19/04/2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le funzioni svolte dal personale interno dipendente a tempo determinato e indeterminato, in relazione alle seguenti attività:

---

<sup>1</sup> Esclude la programmazione della spesa per servizi e forniture nonché tutte le forme diverse da appalto e accordo quadro : cdc veneto 134/2017 anac, cdc sez aut 15/2019, cdc lombardia 429/2019

- programmazione della spesa investimenti per lavori pubblici
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando/scelta del contraente di investimenti, servizi e forniture;
- esecuzione dei relativi contratti di investimenti, servizi e forniture;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione);
- collaudo tecnico amministrativo (ovvero verifica di conformità), collaudo statico;

per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto del progetto, dei documenti a base di gara, dei tempi e dei costi prestabiliti.

3. l'incentivazione può essere riconosciuta, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità<sup>2</sup>, comprese le manutenzioni affidate a seguito di accordo quadro.
4. Ai sensi del precedente comma (appalti di lavori), dovranno sussistere tutti i seguenti indicatori di complessità<sup>3</sup>:
  - a) affidamento tramite gara o procedura comparativa che garantisca il *confronto competitivo tra le offerte/preventivi di più operatori economici e che consenta di considerare congrua l'offerta aggiudicataria: essa può anche svolgersi in modalità informale ma deve risultare dall'atto di aggiudicazione ex post.*"
  - b) complessità dei processi operativi, progettuali, esecutivi e delle relazioni;
  - c) importo a base della richiesta di offerta almeno pari a € 20.000,00<sup>4</sup>
  - d) formale assegnazione delle responsabilità professionali (indicate dal Codice) assunte nel ruolo ricoperto e connesse alla sottoscrizione degli atti da produrre
5. Inoltre non sono soggetti ad incentivo i seguenti contratti/affidamenti:
  - a) Appalti di valore inferiore a € 40mila, oneri fiscali esclusi;
  - b) Appalti di fornitura e servizi per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Sezione autonomie n°2/2019 Liguria, n. 136 2018 – Affidamento diretto: escluso l'incentivo;

<sup>3</sup> Liguria, con la deliberazione 136/2018, ha ribadito che per l'erogabilità dell'incentivo, oltre alla sussistenza di una procedura di selezione comparativa degli offerenti, è necessario l'effettivo compimento di una delle attività incentivabili, tassativamente indicate dall'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 (vale a dire attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico).

<sup>4</sup> CdC Veneto 121/2020: svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte» in presenza di queste attività l'incentivo è ammesso in assenza no.

<sup>5</sup> nomina richiesta, secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità.

- c) Appalti di lavori non inseriti nella programmazione dedicata (Piano Triennale LLPP e Prospetto altri investimenti)
- d) Appalti di servizi e fornitura non inseriti nella programmazione biennale (a partire dall'esercizio finanziario 2019);
- e) Appalti di servizi e forniture ad affidamento diretto, senza procedura comparativa tra almeno 5 operatori invitati con piattaforma telematica che garantisca la segretezza delle offerte sino all'apertura delle stesse dopo la scadenza per la loro presentazione;
- f) proroghe e rinnovi contrattuali.

Qualora le norme di riferimento estendessero l'ambito oggettivo di applicazione degli incentivi, si provvederà all'adeguamento del presente regolamento.

## **Articolo 2 – Esclusioni**

Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Non sono incentivate le funzioni di Presidente, commissario o segretario del seggio di gara ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 <sup>6</sup>.

Gli incentivi non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione<sup>7</sup>.

## **Articolo 3 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione**

1. Il fondo incentivante viene costituito mediante la previsione all'interno del quadro economico del lavoro, servizio e fornitura (a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del d.lgs. 50/2016, ovvero nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture) di risorse finanziarie non superiori al 2,00% dell'importo dell'appalto posto a base di gara o procedura comparativa, compresi gli interventi affidati in appalto con accordi quadro, con l'esclusione delle somme previste per IVA, accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili. In caso di lavori eseguiti sulla base di accordo quadro, l'incentivo viene

---

<sup>6</sup> Cdc Piemonte 39/2019

<sup>7</sup> Cdc Liguria parere 122 del 23/12/2019

calcolato, impegnato e liquidato con riferimento al singolo affidamento di opere o manutenzioni.<sup>8</sup>

2. L'esatta graduazione delle risorse finanziarie da destinare al fondo incentivante per ogni singolo lavoro, servizio e fornitura è definita dal successivo art 6.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate ai sensi del presente articolato, nonché fra i loro collaboratori. Tale quota si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune ed anche gli oneri fiscali (IRAP).
4. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
5. Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del singolo lavoro, servizio e fornitura ed impegnate nel proprio capitolo di spesa non sono soggette ad alcuna rettifica in funzione dei ribassi conseguiti in sede di gara, nonché in relazione a ritardi o criticità non dovuti all'attività del personale dipendente in fase esecutiva.
6. In relazione ai lavori, nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo dell'incentivo impegnato viene ricalcolato sulla base del nuovo importo contrattuale, solo se tali varianti sono dettate da condizioni o elementi oggettivamente imprevedibili ed attestate dal RUP, e non derivanti da errori riconducibili al personale dipendente. Eventuali varianti in corso d'opera in aumento o integrazioni complementari ai contratti di servizi e forniture non determinano aumenti dell'importo di incentivo già stabilito.
7. Le risorse accantonate sul fondo risorse decentrate, finalizzate alle incentivazioni del presente articolato, la cui maturazione afferisce ai bilanci di previsione 2016 e 2017, sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Pertanto, limitatamente agli esercizi finanziari 2016 e 2017, le risorse finanziarie disponibili per gli incentivi in argomento vengono destinate al fondo risorse decentrate (prod. organizzativa) del personale non dirigente dell'Ente.
8. A partire dall'esercizio finanziario 2018, qualora i limiti e le indicazioni legislative afferenti al governo del costo del personale, imposti dalle norme del tempo vigenti, condizionino l'erogazione degli incentivi rispetto alla disponibilità di spesa, si opererà attraverso la riduzione proporzionale delle aliquote indicate nelle tabelle all'art. 6.

---

<sup>8</sup> Corte dei Conti Lombardia n. 110/2020. "ove oggetto dell'accordo quadro è una delle attività previste dal legislatore (lavori, servizi e forniture), sia stata effettuata a monte una procedura di gara e i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione, non sussistono motivi ostativi all'applicazione dello strumento degli incentivi anche a tale schema negoziale".

9. In vigore del D.Lgs. 50/2016, le attività svolte precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere oggetto di incentivazione qualora le risorse finanziarie siano state opportunamente accantonate sui capitoli di spesa dei singoli interventi<sup>9</sup>.

#### **Articolo 4 – Soggetti destinatari del fondo incentivante**

1. le somme accantonate corrispondenti all'80% del fondo di cui all'art. 2 comma 2 sono destinate ai dipendenti che svolgono direttamente le attività e le funzioni dettagliate all'art. 5 in particolare:
  - il RUP ed i suoi collaboratori, intendendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i collaboratori per attività specifiche che richiedano particolari professionalità quali, espropri, frazionamenti, redazione atti amministrativi;
  - il personale a cui è affidata la stesura e la redazione degli strumenti di programmazione della spesa investimenti per lavori pubblici ;
  - i verificatori progettuali, i controllori/estensori delle procedure di bando/lettere d'invito, i gestori delle procedure di gara, i dipendenti tecnico/amministrativi di supporto;
  - il Direttore dei lavori/ Direttore dell'esecuzione dell'appalto ed i loro collaboratori intendendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i collaboratori per attività specifiche che richiedano particolari professionalità quale la direzione operativa;
  - il Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, il Collaudatore Statico, fatto salvo quanto stabilito all'art. 102 comma 6 del Codice.
2. il 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'art. 2 comma 3.

#### **Articolo 5 - Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro**

1. NOMINA DEL RUP. Ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il dirigente del Settore competente provvede a individuare, tra il personale in possesso dei necessari requisiti, il Responsabile Unico del Procedimento di ogni singola procedura. Tale individuazione è formalizzata con l'approvazione degli strumenti programmatici (Piano Triennale ed Annuale dei Lavori Pubblici e Prospetto altri investimenti, Programma Biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture) o, in alternativa residuale, con atto dirigenziale. In mancanza di individuazione formale, il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Settore competente.

**2. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.** Gli incarichi sono conferiti dal dirigente preposto al Settore competente per ogni singola opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, il quale individua i dipendenti specificando per ciascuno l'attività assegnata

nella definizione dei gruppi di lavoro deve essere garantita la massima partecipazione e pari opportunità a tutto il personale. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi è effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

Le attività di individuazione dei partecipanti ai gruppi di lavoro sono informate ai principi di imparzialità, equità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutto il personale. Il criterio di equità non è riferito al numero di incarichi assegnati a un dipendente, ma al valore delle opere o lavori, ovvero servizi o forniture, assegnati.

Per motivi di trasparenza la costituzione del gruppo di lavoro relativo al singolo progetto/investimento sarà messa a disposizione, su apposita cartella di rete, per la consultazione di tutti i dipendenti. I dati dei dipendenti che svolgono attività incentivabili e che non appartengono al Settore di riferimento della singola opera o lavoro, servizio o fornitura, sono comunicati dal dirigente di riferimento del suddetto personale al dirigente del Settore responsabile della costituzione del gruppo di lavoro, il quale recepisce tali informazioni nella scheda incentivo.

Il conferimento degli incarichi viene formalizzato contestualmente all'approvazione della prima fase progettuale dell'opera o lavoro, servizio, fornitura, che prevede un quadro economico di spesa, compilando una scheda "*Gruppo di lavoro*" (i cui dati verranno riportati nella scheda di ripartizione dell'incentivo), da allegare all'atto di approvazione per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura.

**3. La formalizzazione degli incarichi definisce:**

- il personale da assegnare alle varie attività indicate nella tabella di cui all'art. 7 tenendo conto delle professionalità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- le modalità per l'espletamento dell'incarico;
- i tempi di realizzazione delle prestazioni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari; i termini per la direzione dei lavori ovvero la direzione dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore o concessionario, mentre i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla normativa vigente;
- le percentuali e l'importo dell'incentivo secondo i criteri di cui al presente regolamento
- le modalità di applicazione di penali per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.
- l'importo a base di gara dell'opera o lavoro, del servizio, della fornitura, ai sensi dell'art. 2 comma 1

- l'importo dell'incentivo secondo i criteri di cui al presente regolamento

Gli incarichi affidati ai dipendenti sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.

4. **AGGIORNAMENTI IN CORSO D'OPERA.** La Scheda di ripartizione dell'incentivo deve essere aggiornata dal Dirigente del Settore preposto in occasione di ogni variazione che implica la modifica dei dati indicati, sino alla maturazione dell'incentivo.
5. **AGGIORNAMENTO FINALE.** Il Dirigente del Settore preposto, sentito il Responsabile del procedimento, ad avvenuta approvazione del collaudo/regolare esecuzione del contratto di appalto, dopo aver accertato la corretta esecuzione delle prestazioni assegnate, aggiorna a consuntivo la Scheda di ripartizione dell'incentivo, e provvede alla liquidazione come da successivo art. 8

#### **Articolo 6 - penali da ritardi e revoche**

1. In caso di accertate inadempienze o gravi ritardi imputabili al dipendente incaricato, rispetto al crono-programma delle attività e delle fasi opportunamente definite, le penali da applicare ai soggetti responsabili per ogni singolo giorno di ritardo sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,0 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del dirigente, in relazione all'entità del danno e delle conseguenze generate dall'inadempimento.
2. Ai fini della quantificazione dei ritardi dei tempi di realizzazione non vengono computati i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 107 del Codice.
3. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
4. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile alle attività del personale.
5. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato e sentito il RUP, modificare o revocare l'incarico affidato ad un dipendente in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, il dirigente, accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato, stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in relazione al lavoro effettivamente eseguito ed alle eventuali responsabilità che hanno determinato la modifica o la revoca.
6. Tale provvedimento motivato dovrà essere comunicato al soggetto interessato contestualmente al insorgere dell'esigenza al fine di garantire l'eventuale contraddittorio fra le parti.

#### **Articolo 7 - Criteri di ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'articolo 3, comma 1 viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del Dirigente Coordinatore di area incaricato, secondo i parametri delle tabelle sotto indicate, nel rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

2. Poiché la realizzazione di un'opera od un lavoro interessa un esteso periodo di tempo nel quale si può verificare l'avvicendamento di norme che dispongono variazioni della percentuale di cui all'art. 2, comma 1, o modificazioni che intervengono nella distribuzione degli incentivi, il calcolo del compenso incentivante è soggetto alle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto o della concessione; analogamente per servizi e forniture, nel caso ricorra la fattispecie.



FORNITURE E SERVIZI: TABELLA A			
INFERIORI A € 1,0 MLN: INCENTIVO MASSIMO 1,0%			
A PARTIRE DA € 1,0 MLN: INCENTIVO MASSIMO 0,5% SULL'ECCEDENZA OLTRE € 1,0 MLN			
	ALiquota TOTALE	RUOLO	ALiquota
RUP	55	RUP	70
		COLL TEC	Fino a 15*
		COLL AMM.VI	Fino a 15*
PREDISPOSIZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GARA	15	COLLABORATORI	100
ESECUZIONE CONTRATTO	30	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	60
		COLLABORATORI	Fino a 40*

LAVORI: TABELLA B			
INFERIORI A € 1,5 MLN: INCENTIVO MASSIMO 2,0%			
A PARTIRE DA € 1,5 MLN E INFERIORI A € 3,0 MLN: INCENTIVO MASSIMO 1,8% SULL'ECCEDENZA OLTRE A € 1,5 MLN			
A PARTIRE DA € 3,0 MLN E INFERIORI A € 5,25 MLN: INCENTIVO MASSIMO 1,4% SULL'ECCEDENZA OLTRE A € 3,0 MLN			
A PARTIRE DA € 5,25 MLN: INCENTIVO MASSIMO 1,0% SULL'ECCEDENZA OLTRE A € 5,25 MLN			
	ALiquota TOTALE	RUOLO	ALiquota
RUP	45	RUP	70
		COLL TEC	Fino a 15*
		COLL AMM.VI	Fino a 15*
PROGRAMMAZIONE SPESA	2	COLL TEC	20
		COLL AMM.VI	80
VERIFICA PROGETTO	5	COLL TEC	100
PREDISPOSIZIONE, GESTIONE E CONTROLLO GARA	6	COLLABORATORI	100
ESECUZIONE DEI LAVORI	34	DIRETTORE DEI LAVORI	65
		DIR. OPERATIVO SIC	Fino a 25
		ALTRI DIR. OPERATIVI	Fino a 10*
COLLAUDO	8	COLLAUDATORE	90
		COLL TEC	Fino a 10*

Le aliquote indicate con \*, nel caso di inesistenza di collaboratori tecnici o amministrativi, non si aggiungono all'aliquota prevista per il responsabile della corrispondente attività

\*incenti-

vo CSE: cdc Emilia Romagna 7/2021

\*sostituire la dicitura "ALTRI DIR. OPERATIVI" con "ALTRI COLL. TECNICI)

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
3. Qualora alcune funzioni fossero affidate, in parte, all'esterno, la quota di incentivo da mantenere per il personale dipendente sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente, secondo valutazione tecnica del competente dirigente sentito il RUP.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, ove possibile, non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse complessivamente destinate al fondo incentivazione parte "INNOVAZIONE".

#### **Articolo 8 – Ulteriori limitazioni all'erogazione degli incentivi**

1. L'incentivo massimo riconoscibile per un singolo appalto di lavori, servizi, forniture è quantificato nell'incentivo risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 7 in riferimento all'importo a base di gara pari a € 10.000.000,00.
2. L'incentivo complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, tenuto conto anche di eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni, non può superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.
3. Per i contratti di appalto o concessione di servizi nei quali il corrispettivo per la prestazione è una provvigione/commissione/aggio, comunque denominati ma determinati sulla base dei volumi o dei valori di attività, il valore di riferimento per la determinazione degli importi degli incentivi è limitato al valore stimato a base di gara di tali provvigioni/commissioni/aggi. A titolo esemplificativo, di norma, rientrano in tale casistica i servizi di riscossione, di fornitura di lavoro temporaneo e di brokeraggio assicurativo.
4. In relazione alle adesioni a convenzioni Consip/Mepa/Intercenter e strumenti equivalenti, in deroga a quanto previsto all'art. 7 tabella A, le aliquote tabellari indicate per il RUP e per l'esecuzione del contratto sono ridotte del 25%, mentre le aliquote tabellari indicate per la predisposizione, gestione e controllo gara vengono annullate.<sup>10</sup>

#### **Articolo 9 - Liquidazione del compenso incentivante**

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo, su proposta del RUP/Dirigente del settore competente, mediante apposito atto assunto dal competente dirigente per la liquidazione, entro il termine di 60 giorni
  - dalla data di affidamento definitivo per quanto attiene le attività svolte fino alla fase di predisposizione, gestione e controllo gara compresa

---

<sup>10</sup> [Sez. Lombardia, del. n. 185/2017](#); Sez. Toscana, del. n. 186/2017) e delibera 72/2019 cdc Veneto

- dalla data di collaudo/regolare esecuzione per quanto attiene le attività svolte in fase esecutiva.
- 2. L'importo da liquidare al RUP ed ai suoi collaboratori sarà distribuito in parti uguali nei due step di liquidazione sopra descritti.
- 3. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
- 4. L'accertamento non è positivo nei casi di palesi errori o di non corretta gestione delle attività (riferibilmente ad ogni fase procedimentale/progettuale) che determinano considerevoli scostamenti di spesa e/o ingiustificati ritardi dei tempi rispetto a quanto programmato; in questi casi il Direttore d'Area, sentiti il responsabile del procedimento e il dirigente del Servizio competente, Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo del d.lgs. 50/2016, dispone la riduzione della somma destinata ad incentivo.
- 5. Non si prevede, alcuna riduzione dell'incentivo nell'ipotesi che eventuali considerevoli scostamenti di spesa e/o ingiustificati ritardi dei tempi rispetto a quanto programmato siano imputabili a cause indipendenti dal gruppo di lavoro o siano imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.
- 6. Ai fini della quantificazione dei ritardi dei tempi di realizzazione non vengono computati i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 107 del Codice, gli incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 50/2016, sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- 7. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi patologiche di cui al presente regolamento, si procederà alla ripetizione quanto indebitamente già corrisposto.

## **Articolo 10 - Entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano ai contratti disciplinati dal d.lgs. 50/2016 ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che le approva.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento previgente.
3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

## **Articolo 11 – Trasparenza**

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione e dell'equa ripartizione degli incarichi, ciascun Settore preposto alla determinazione dell'attività incentivante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione (intranet), del monitoraggio

dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere aggiornati con frequenza semestrale.

- 2.** Le informazioni di cui al comma 1, nonché il monitoraggio ed utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 comma 3 (fondo per l'innovazione) sono oggetto di informativa alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'art.4 del CCNL.

ALLEGATI: SCHEDA INCENTIVO